



ASIPREIMAIRE

STATUTO

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 70527/32308

NOTAIO ANTONINO FERRARA

STATUTO

**"ASPREMARE – FONDAZIONE BUCCIANTI PER LA RICERCA E LA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI E CARDIOVASCOLARI –
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in breve

**"ASPREMARE – FONDAZIONE BUCCIANTI PER LA RICERCA E LA PRE-
VENZIONE DELLE MALATTIE RENALI E CARDIOVASCOLARI – ETS".**

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata

**"ASPREMARE – FONDAZIONE BUCCIANTI PER LA RICERCA
E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI
E CARDIOVASCOLARI – ENTE DEL TERZO SETTORE"**

senza vincolo di rappresentazione grafica, con sede in Milano.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata
**"ASPREMARE – FONDAZIONE BUCCIANTI PER LA RICERCA E LA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI E CARDIOVASCOLARI –
ETS".**

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale
indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comuni-
cazioni al pubblico.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero
onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della
Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della
necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fon-
dazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Par-
tecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal
Codice Civile e leggi collegate.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fon-
dazione.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito della ricerca scientifica
e dell'assistenza socio-sanitaria.

La Fondazione intende realizzare, promuovere e sostenere tutte quelle at-
tività e quei progetti che si propongano di ottenere la riduzione delle ma-
lattie del rene e del cuore nella popolazione.

La Fondazione, in particolare, intende svolgere, direttamente ed indiretta-
mente, attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

nell'ambito degli studi delle malattie nefro cardio vascolari.

La Fondazione, inoltre, si attiva nella prevenzione, nello studio e perfezionamento dei sistemi diagnostici e delle metodiche di cura, collabora con le strutture sanitarie nazionali anche nell'opera di assistenza ai malati nefropatici allo scopo di migliorarne la qualità di vita.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare manifestazioni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 6

FONDATORE

È Fondatore il Professore Gherardo Bucciati.

Il Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinato a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Fondatore Onorario la signora Nella Bompani Bolchini.

ARTICOLO 7

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

ARTICOLO 8

PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici), tutti nominati dal Fondatore, ovvero dalla persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione del/i consigliere/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3 (tre), il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 22 del presente statuto;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata.

Il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida

qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, occorre la presenza ed il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, dei due terzi dei membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 13 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, fermo restando quanto previsto all'articolo 22 del presente statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Fondatore nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Fondatore provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

ARTICOLO 15 FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

ARTICOLO 16 RISORSE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi Fondatore e dai Partecipanti;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ARTICOLO 17 PATRIMONI DESTINATI

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile,

così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

ARTICOLO 19

LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 20

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla

legge.

ARTICOLO 21
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 22
NORMA TRANSITORIA

Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore, Prof. Gherardo Buccianti, che resterà in carica sino a rinuncia. Qualora il Presidente, come sopra individuato, non possa o non voglia proseguire nella carica, il Presidente della Fondazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Firmato:

Gherardo Buccianti

Antonino Ferrara notaio